

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5529 del 29/09/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA ECO.GE.RI. S.R.L., ATTIVITÀ DI RECUPERO O COMBINAZIONE DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITA IN VIA NAPOLI n. 12 IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5708 del 26/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **ECO.GE.RI. S.R.L.**, ATTIVITÀ DI RECUPERO O COMBINAZIONE DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITA IN VIA NAPOLI n. 12 IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) (RIF. INT. n. 05938251005/238)  
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 1579 del 29/03/2022** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Eco.ge.ri. S.r.l. (Ecogeri S.r.l.), avente sede legale in Via Rocca Cencia n. 273 in comune di Roma, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di gestione e trattamento di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, sita in Via Napoli n. 12 in comune di Finale Emilia (Mo);

richiamate la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022, la Determinazione n. 3858 del 31/07/2023 e la Determinazione n. 3482 del 20/06/2024 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamato il rapporto di visita ispettiva prot. n. 82052 del 10/05/2023, redatto dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi a seguito della visita ispettiva programmata ai sensi dell’AIA effettuata presso l’installazione in oggetto a febbraio-aprile 2023.

In tale documento si evidenziava che, relativamente all’emissione in atmosfera E1, in occasione della modifica sostanziale dell’AIA non erano stati fissati valori limite per l’inquinante TVOC (espresso come COV), né autocontrolli a carico del gestore, dal momento che l’Azienda aveva ritenuto l’inquinante poco significativo (motivo per cui non aveva previsto l’adozione di una delle tecniche di abbattimento previste dalla BAT n° 31); era stata tuttavia prescritta l’esecuzione di misure conoscitive della concentrazione di tale inquinante in concomitanza con le analisi di messa a regime di E1, per verificarne il livello anche in riferimento al BAT-Ael di cui alla Tabella 6.5 delle BAT Conclusions.

Tuttavia, gli esiti delle analisi di messa a regime hanno evidenziato concentrazioni di TCOV prossime ai livelli BAT-Ael, per cui il Servizio Territoriale aveva ritenuto opportuno integrare il set analitico relativo alle analisi di autocontrollo su E1 con la **verifica semestrale della concentrazione di TVOC**.

Il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena di Arpae aveva recepito tale indicazione nella comunicazione prot. n. 100272 del 08/06/2023 di riscontro degli esiti della visita ispettiva, precisando che si sarebbe provveduto ad aggiornare l’AIA prescrivendo espressamente il monitoraggio periodico della concentrazione di TVOC su E1 alla prima occasione utile;

richiamato il rapporto di visita ispettiva prot. n. 133322 del 23/07/2025, redatto dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi a seguito della visita ispettiva programmata ai sensi dell’AIA effettuata presso l’installazione in oggetto a giugno 2025, nel quale si ribadiva quanto già evidenziato nel 2023, segnalando che per mero errore materiale nella Determinazione n. 3482/2024 di modifica non sostanziale dell’AIA non era stato inserito l’obbligo di autocontrollo semestrale dei TVOC su E1.

Si ritiene pertanto opportuno cogliere l’occasione del presente atto per provvedere in tal senso, pur senza fissare un valore limite BAT-Ael per l’inquinante TVOC; ci si riserva comunque di effettuare ulteriori valutazioni e di prevedere eventuali prescrizioni aggiuntive alla luce degli esiti delle analisi che saranno eseguite;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 07/08/2025 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 143093 del 07/08/2025, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto gestionale, consistenti in:

- I. possibilità di **stoccare** nell’area “modulabile” **B7-B3** (820 m<sup>3</sup> complessivi) situata all’interno del fabbricato aziendale non solo i rifiuti con codice EER 19.12.10 “*rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)*” in uscita dal trattamento sulla Linea 1, ma **anche i rifiuti con codice EER 19.12.04 “*plastica e gomma*”** prodotti dal trattamento (solo Linea 1), senza modificare le dimensioni dell’area.

Lo stoccaggio di tale rifiuto sarà **solo alternativo**, per cui presso l’area sarà presente sempre una sola tipologia di rifiuto.

La modifica è motivata dal fatto che:

- si è registrato un costante incremento di richieste commerciali per rifiuti EER 19.12.04,
- la pezzatura delle due tipologie di rifiuti è analoga,
- i due rifiuti provengono dal medesimo ciclo di lavorazione e l’uscita dal trattamento è la stessa per entrambi;

- II. possibilità di **utilizzare in modo più flessibile le aree già presenti**, allo scopo di ottimizzare la gestione delle fasi di movimentazione/deposito dei materiali/rifiuti all’interno/esterno dello stabilimento, in funzione delle diverse situazioni di lavorazione. In particolare si propone di:

- rendere **modulabile** l'area interna da 75 m<sup>2</sup> al momento identificata in area **B2** (50 m<sup>2</sup>) ed area **B1** (25 m<sup>2</sup>);
- rendere **modulabile** l'area interna da 715 m<sup>2</sup> al momento identificata in area **A2** (315 m<sup>2</sup>) ed area **B2** (400 m<sup>2</sup>);
- rendere **modulabile** l'area esterna da 240 m<sup>2</sup> al momento identificata in area **B5** (120 m<sup>2</sup>) ed area **A4** (120 m<sup>2</sup>);

III. **inserimento anche nella Linea 1** dei rifiuti di legno con codice EER **03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38**, attualmente avviabili solo alla Linea 3.

La richiesta deriva dal fatto che è emersa la necessità di avere una quota percentuale di tali materiali nel ciclo produttivo da cui si origina il CSS prodotto dall'attività;

IV. **inserimento** tra i rifiuti in ingresso alla Linea 3 anche del **codice EER 19.12.04** "*plastica e gomma*", attualmente previsto solo per le Linee 1 e 2, senza modificarne il quantitativo autorizzato;

V. **inserimento** tra i rifiuti in ingresso alle Linee 1 e 3 anche del **codice EER 20.02.01** "*rifiuti biodegradabili*", senza modificarne il quantitativo autorizzato;

VI. **revisione dei quantitativi di rifiuti in uscita dal trattamento** inizialmente dichiarati, in particolare:

- incremento della produzione stimata per EER 19.12.04 (che deriverà anche dalla Linea 3) da 500 a **15.500 t/anno** (+15.000);
- riduzione della produzione stimata per EER 19.12.10 da 90.000 a **85.000 t/anno** (-5.000);
- riduzione della produzione stimata per EER 19.12.12 da 35.000 a **25.000 t/anno** (-10.000).

Si evidenzia che il quantitativo totale prodotto resta invariato, vengono semplicemente rimodulati i quantitativi previsti per i singoli codici EER.

Alla luce delle modifiche sopra indicate, l'Azienda ha provveduto ad aggiornare la planimetria 3D e lo schema a blocchi.

Inoltre, il gestore coglie l'occasione per precisare che le attività di messa in riserva R13 effettuate presso lo stabilimento sono prevalentemente, ma non esclusivamente funzionali al recupero interno, per cui in alcuni casi si può prevedere il conferimento diretto a centri esterni autorizzati al recupero definitivo;

dato atto che il 06/08/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche proposte non comportano variazioni per quanto riguarda l'attività aziendale, il quantitativo massimo e le tipologie di rifiuti trattabili, i consumi di materiali, i consumi di energia elettrica e gas metano, i consumi e gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera, le tipologie di rifiuti prodotti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

visto il contributo istruttorio del Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi prot. n. 167511 del 23/09/2025, nel quale:

- si esprime parere favorevole a quanto proposto al **punto I**, a condizione che:
  - sia espressamente prescritto l'uso esclusivamente alternativo dell'area B7-B3 per lo stoccaggio del rifiuto EER 19.12.04 o del rifiuto EER 19.12.10;
  - le aree siano identificate secondo quanto già prescritto al punto D2.8.6 dell'AIA vigente, in modo tale che non vi sia commistione tra i due rifiuti;
- in merito a quanto proposto al **punto II**, si evidenzia che, a seconda del momento e delle richieste di mercato, l'installazione si trova a gestire, in certi periodi dell'anno, quantitativi maggiori di una tipologia di rifiuti rispetto ad un'altra, per cui le volumetrie attualmente definite in AIA

risultano limitanti; visti gli spazi residuali del centro, l'utilizzo delle aree proposto permetterebbe una gestione interna più ordinata e mirata. In considerazione di ciò, il Servizio Territoriale esprime parere favorevole;

- in merito a quanto proposto al **punto III**, non si rilevano criticità, se non per quanto riguarda le modalità di stoccaggio dei rifiuti legnosi. Infatti, allo stato attuale lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso alla Linea 1 avviene:
  - all'interno del fabbricato nell'area A1, che risulta idonea anche allo stoccaggio di rifiuti legnosi, senza necessità di interventi;
  - nell'area A3, riguardo la quale si rilevano però potenziali criticità in termini di emissioni di polveri e/o odori dai rifiuti legnosi. Si ritiene pertanto necessario che lo stoccaggio di tali rifiuto in area A3 avvenga **prioritariamente in cassoni scarrabili chiusi**, in analogia a quanto già previsto per i rifiuti in area A4. Si precisa inoltre che non si ritiene idonea l'adozione di coperture o l'utilizzo di film plastico per i rifiuti di natura legnosa, per i quali quindi non sono da ritenersi valide le condizioni indicate nella prescrizione D2.4.21 dell'Allegato I;
- si esprime parere favorevole in merito a quanto proposto al **punto IV**;
- in merito a quanto proposto al **punto V**, si rileva che nella relazione tecnica la Ditta non ha specificato a quale tipologia di rifiuto corrisponde il codice EER 20.02.01 "rifiuti biodegradabili". Da quanto appreso per le vie brevi, i rifiuti ingressati con questo codice apparterranno comunque alla famiglia del legno e o stoccaggio avverrà nell'area interna A1 o nell'area esterna A3. Si conferma quindi anche per il codice EER 20.02.01 da avviare alle Linee 1 e 3 quanto già sopra indicato in riferimento al punto III riguardo le modalità di stoccaggio. Si precisa inoltre che, in caso di variazione della "famiglia" di rifiuto, il gestore dovrà darne **preventiva comunicazione** ad Arpae, per consentire di valutare l'eventuale necessità di prescrivere condizioni aggiuntive. Infine, in considerazione del fatto che nella documentazione tecnica fornita non è specificata la tipologia di rifiuto che si intende ingressare (potature, truciolo, imballaggi, sfuso, ecc), né è stimato il relativo quantitativo, si ritiene opportuno prescrivere al gestore di inviare una **comunicazione per notificare la data di inizio dei conferimenti e descrivere la tipologia di rifiuto**; la stessa indicazione dovrà essere **riportata anche sui Formolari** di accompagnamento dei rifiuti in questione, eventualmente utilizzando lo spazio riservato alle note;
- in merito a quanto proposto al **punto VI**, non si rilevano criticità e si esprime parere favorevole. Si ritiene inoltre opportuno inserire nella sezione C1.2 la tabella indicante i quantitativi massimi stimati di rifiuti prodotti in uscita dal trattamento per singolo codice EER (valori indicativi e non prescrittivi);
- in merito a quanto precisato dall'Azienda relativamente all'operazione R13, non si rilevano criticità e si ritiene opportuno inserire al punto D2.8.1 dell'Allegato I un'indicazione specifica;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

#### **la Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate il 07/08/2025 e di aggiornare di conseguenza l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e ss.mm.** alla Ditta Eco.ge.ri. S.r.l. (Ecogeri S.r.l.), avente sede legale in Via Rocca Cencia n. 273 in comune di Roma, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di gestione e trattamento di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, sita in Via Napoli n. 12 in comune di Finale Emilia (Mo), come di seguito indicato:

- a) ogni riferimento alla planimetria 3D contenuto nel provvedimento di AIA è da intendersi sostituito da: **planimetria 3D – rev. agosto 2025**;
- b) ogni estratto dello schema a blocchi dell'attività contenuto nella sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell'assetto impiantistico” dell'Allegato I è da intendersi **aggiornato come da “Schema a blocchi Ecogeri rev. 4”** presentato ad agosto 2025;
- c) lo stoccaggio nell'area esterna A3 di rifiuti legnosi (codici EER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.02.01, 20.01.38) deve avvenire **prioritariamente in cassoni scarrabili chiusi**, per limitare la diffusione di polveri e/o odori. In ogni caso, per i citati rifiuti **non è consentita l'adozione di coperture o l'utilizzo di film plastico**, dunque non si applica quanto prescritto al punto D2.4.21 dell'Allegato I;
- d) in riferimento al rifiuto codice EER 20.02.01 “*rifiuti biodegradabili*” da avviare al trattamento nella Linea 1 o nella Linea 3:
  1. il gestore è tenuto ad inviare ad Arpae di Modena tramite PEC una comunicazione per notificare la **data di inizio dei conferimenti** e descrivere la **tipologia di rifiuto**, da trasmettere entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio dei conferimenti. L'indicazione della tipologia di rifiuto deve inoltre essere riportata **anche sui Formolari** di



accompagnamento dei rifiuti in questione, eventualmente utilizzando lo spazio riservato alle note;

2. in caso di variazione della “famiglia” di rifiuto (non più o non soltanto rifiuti di natura legnosa), il gestore dovrà presentare adeguata **comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA** ai sensi del punto D2.2.1 dell’Allegato I;

e) nella sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’assetto impiantistico” dell’Allegato I è **inserita la seguente tabella**, riportante le quantità massime indicative (non prescrittive) di rifiuti prodotti in uscita dal trattamento per singolo codice EER:

EER in uscita dal trattamento	Quantità massima stimata (t/anno)	Linee di provenienza	Destinazione OPERAZIONE PRESSO TERZI
19.12.01 carta e cartone	1.000	L1 – L2	R3-R12; R13; D13; D14; D15
19.12.02 metalli ferrosi	2.000	L1	R4-R12; R13; D13; D14; D15
19.12.03 metalli non ferrosi	250	L1	R4-R12; R13; D13; D14; D15
19.12.04 plastica e gomma	<b>15.500</b>	L1 – L2 – L3	R3-R12; R13; D13; D14; D15
19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	500	L3	R3-R12; R13; D13; D14; D15
19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	<b>85.000</b>	L1	R1; R12; R13
19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiut, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	<b>25.000</b>	L1 – L2 – L3	R1; R12; R13; D1; D13; D14
<b>Totale</b>	<b>129.250 t/anno</b>	---	---

f) il punto 1 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 Impianto di selezione con n. 14 punti di aspirazione (windshifter A8, vagliatura A6-A7, triturazione primaria A9-A9bis, triturazione secondaria A2-A3, separatori balistici A4-A5, imballatrice A1, nastro materiale in uscita post triturazione secondaria A2bis-A3bis, separatore ECS A10-A10bis)	PUNTO DI EMISSIONE C1 – impianto termico integrativo dell’impianto di recupero acqua calda (96 kW)
Messa a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	30.800	95
Altezza minima (m)	15	13
Durata (h/g)	15	1
Materiale particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	5	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	—	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri, TVOC)	---

g) i punti 1, 2, 4 e 5 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. La ditta è autorizzata all’effettuazione delle attività di recupero, identificate nell’allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06, di seguito specificate:
  - **R13** “messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”. **È consentito anche il conferimento diretto presso centri esterni autorizzati al recupero finale, in caso di rifiuti non conformi o fuori specifica;**
  - **R3** “riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”;
  - **R12** “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”.

2. I rifiuti ammessi all'impianto e i relativi trattamenti ammessi sono i seguenti:

Codice EER	DESCRIZIONE	Attività	Linee di trattamento
<b>02</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>		
<b>02 01</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>		
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R13 → R12 → R3	L1
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 → R12 → R3	L1 – L2
02 01 10	rifiuti metallici	R13 → R12	L3
<b>03</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</b>		
<b>03 01</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>		
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R13 → R12 → R3	L1 – L3
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13 → R12 → R3	L1 – L3
<b>03 03</b>	<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>		
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13 → R12 → R3	L1
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13 → R12 → R3	L1
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R13 → R12 → R3	L1
<b>04</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</b>		
<b>04 01</b>	<b>Rifiuti dalla lavorazione di pelli e pellicce</b>		
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13 → R12 → R3	L1
<b>04 02</b>	<b>rifiuti dell'industria tessile</b>		
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi	R13 → R12 → R3	L1
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	R13 → R12 → R3	L1
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R13 → R12 → R3	L1
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R13 → R12 → R3	L1
<b>07</b>	<b>Rifiuti dei processi chimici organici</b>		
<b>07 02</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>		
07 02 13	rifiuti plastici	R13 → R12 → R3	L1 – L2
<b>12</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>		
<b>12 01</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>		
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 → R12	L3
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13 → R12 → R3	L1 – L2
<b>15</b>	<b>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>		
<b>15 01</b>	<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13 → R12 → R3	L1 – L2
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13 → R12 → R3	L1 – L2
15 01 03	imballaggi in legno	R13 → R12 → R3	L1 – L3
15 01 04	Imballaggi metallici	R13 → R12	L3
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13 → R12 → R3	L1 – L2
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 → R12 → R3	L1 – L2
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R13 → R12 → R3	L1
<b>15 02</b>	<b>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>		
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13 → R12 → R3	L1



Codice EER	DESCRIZIONE	Attività	Linee di trattamento
<b>16</b>	<b>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>		
<b>16 01</b>	<b>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>		
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13 → R12 → R3	L1 – L2
		R13 → R12	L3
16 01 17	Metalli ferrosi	R13 → R12	L3
16 01 19	Plastica	R13 → R12 → R3	L1 – L2
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R13 → R12 → R3	L1
<b>16 03</b>	<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>		
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R13 → R12 → R3	L1
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R13 → R12 → R3	L1
<b>17</b>	<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>		
<b>17 02</b>	<b>Legno, vetro e plastica</b>		
17 02 01	Legno	R13 → R12 → R3	L1 – L3
17 02 03	Plastica	R13 → R12 → R3	L1 – L2
<b>17 04</b>	<b>Metalli (incluse le loro leghe)</b>		
17 04 05	Ferro e acciaio	R13 → R12	L3
<b>17 06</b>	<b>Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>		
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13 → R12 → R3	L1
<b>17 09</b>	<b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13 → R12 → R3	L1
<b>19</b>	<b>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</b>		
<b>19 05</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>		
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	R13 → R12 → R3	L1
<b>19 08</b>	<b>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>		
19 08 01	Residui di vagliatura	R13 → R12 → R3	L1
<b>19 09</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>		
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R13 → R12 → R3	L1
<b>19 10</b>	<b>Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>		
19 10 04	Frazioni leggere di frammentazione ( <i>fluff-light</i> ) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	R13 → R12 → R3	L1
<b>19 12</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>		
19 12 01	carta e cartone	R13 → R12 → R3	L1 – L2
19 12 04	plastica e gomma	R13 → R12 → R3	L1 – L2 – L3
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13 → R12 → R3	L1 – L3
19 12 08	prodotti tessili	R13 → R12 → R3	L1
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R13 → R12 → R3	L1
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13 → R12 → R3	L1
<b>19 13</b>	<b>Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>		
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R13 → R12 → R3	L1

Codice EER	DESCRIZIONE	Attività	Linee di trattamento
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata		
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)</i>		
20 01 01	Carta e cartone	R13 → R12 → R3	L1 – L2
20 01 10	Abbigliamento	R13 → R12 → R3	L1
20 01 11	Prodotti tessili	R13 → R12 → R3	L1
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13 → R12 → R3	L1 – L3
20 01 39	plastica	R13 → R12 → R3	L1 – L2
20 01 40	Metalli	R13 → R12	L3
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>		
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R13 → R12 → R3	L1 – L3
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (secco) *	R13 → R12 → R3	L1
20 03 02	Rifiuti dei mercati	R13 → R12 → R3	L1
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13 → R12 → R3	L1
		<b>Totale Linea 1</b>	<b>140.100 t</b>
		<b>Totale Linea 2</b>	<b>3.500 t</b>
		<b>Totale Linea 3</b>	<b>3.000 t</b>
		<b>TOTALE AUTORIZZATO</b>	<b>146.600 t</b>

\* potranno essere ritirati solo rifiuti urbani (o assimilati) non differenziati riconducibili ad imballaggi da attività commerciali ed industriali.

4. È ammessa la **messa in riserva dei rifiuti in ingresso** nelle seguenti quattro diverse aree, per una quantità massima istantanea di **3.000 t**, come da **planimetria 3D rev. agosto 2025**:
  - **Area A1**: all'interno dell'edificio, dove sono collocati, in cumuli a terra e/o in settori separati da new-jersey, i rifiuti da avviare alla linea 1 (superficie di 1.260 m<sup>2</sup>);
  - **Area A2**: all'interno dell'edificio, su pavimentazione in cemento, dove vengono collocati i rifiuti destinati alla linea 2 (superficie di 315 m<sup>2</sup>, **estendibile fino a 715 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B2 da 400 m<sup>2</sup>**);
  - **Area A3**: all'esterno, nel settore delimitato nella parte del piazzale ad ovest dell'edificio, dove sono collocati rifiuti da avviare alla linea 1, stoccati **in cassoni scarrabili (nel caso di rifiuti di natura legnosa)** o sotto copertura mediante teli o imballati e rivestiti di film plastico (superficie di 840 m<sup>2</sup>);
  - **Area A4**: all'esterno, nel settore delimitato da new-jersey in cui sono collocati, all'interno di cassoni scarrabili, alcuni codici EER destinati alla linea 3, in particolare legno, metalli e plastica (superficie di 120 m<sup>2</sup>, **estendibile fino a 240 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B5 da 120 m<sup>2</sup>**).
5. È ammesso lo **stoccaggio dei rifiuti selezionati**, degli **End of Waste** ottenuti e dei **rifiuti prodotti** nelle seguenti aree (come da **planimetria 3D rev. agosto 2025**):
  - **Area B1**: all'interno dell'edificio dove sono collocati EoW di materiale cartaceo, in attesa di essere caricate sui mezzi di trasporto (superficie di 25 m<sup>2</sup>, **estendibile fino a 75 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B2 da 50 m<sup>2</sup>**);
  - **Area B2**: all'interno dell'edificio, dove viene collocato il rifiuto in uscita dal trattamento (sfuso o imballato), in attesa di essere caricato sui mezzi di trasporto per il conferimento esterno (superficie di 400 m<sup>2</sup> e ulteriore superficie di 50 m<sup>2</sup>). **La superficie di 400 m<sup>2</sup> è estendibile fino a 715 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente**

area A2 da 315 m<sup>2</sup>, mentre la superficie di 50 m<sup>2</sup> è estendibile fino a 75 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B1 da 25 m<sup>2</sup>;

- **Area B3:** all'interno dell'edificio, dove viene collocato a terra, in area delimitata da apposita segnaletica, il CSS prodotto che costituisce EoW, in attesa di essere caricato sui mezzi di trasporto (superficie indicativa di 410 m<sup>2</sup>, estendibile fino a 820 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B7);
- **Area B4:** all'esterno, nel settore delimitato nella parte del piazzale a nord/ovest dell'edificio, dove sono collocati i rifiuti in uscita dalle linee 1 e 2 imballati e rivestiti di film plastico (superficie di 1.500 m<sup>2</sup>);
- **Area B5:** all'esterno, nel settore delimitato in cui, in cassoni coperti o dotati di copertura amovibile, vengono collocati i rifiuti in uscita dalle linee 2 e 3 e le polveri provenienti dagli impianti filtranti (superficie di 120 m<sup>2</sup>, **estendibile fino a 240 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area A4 da 120 m<sup>2</sup>**);
- **Area B6:** all'interno dell'officina, in cui sono collocati i rifiuti pericolosi e non pericolosi generati dall'attività di manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione all'Azienda, nonché i rifiuti pericolosi eventualmente rinvenuti durante le operazioni di selezione;
- **Area B7:** all'interno dell'edificio sul lato est, dove sono collocati i rifiuti in uscita dal trattamento contraddistinti dal codice EER 19.12.10 "*rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)*" (linea 1) ed EER 19.12.04 "*plastica e gomma*" **prodotti dal trattamento (solo linea 1)**, che possono essere stoccati in balle o sfusi, in attesa di essere caricati sui mezzi di trasporto per il conferimento esterno (superficie indicativa di 410 m<sup>2</sup>, estendibile fino a 820 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B3). **Lo stoccaggio delle due tipologie di rifiuti deve essere sempre alternativo (mai contestuale) e, vista la natura dei due rifiuti, deve essere sempre presente un cartello riportante la tipologia di EER stoccato al momento.**

In merito alle aree B3 e B7, si precisa che la loro superficie totale è di 820 m<sup>2</sup>, modulabile tra le due, che devono comunque essere **identificate secondo quanto prescritto al successivo punto D2.8.6;** inoltre, rifiuti ed EoW devono essere **ben separati.**

- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e successive modifiche;**
- **di fare salvo** il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia del presente atto alla Ditta Ecogeri S.r.l. e al Comune di Finale Emilia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord – sede di Finale Emilia;
- **di informare** che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**